



Reg.Delib. n. 94

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione schema di Convenzione per l'uso della sala prove di musica situata in via Ferrazzi 6.**

Il giorno 20 settembre 2010 alle ore 20.00, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	
Moro Angelo	Sindaco	si	
Costa Loriano	Assessore (Vice-Sindaco)	si	
Costa Valerio	Assessore	si	
Cavalli Matteo	Assessore	si	
Maggiolo Paola	Assessore esterno	si	

Pareri ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000

Settore Proponente: Area Economico - Finanziaria

Responsabile Area: parere favorevole per la regolarità tecnica.

(firma) _____ data 20.09.2010

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

(firma) _____ data 20.09.2010

Partecipa alla seduta la dott.ssa Consoli Teresa, Segretario Comunale.

Il Sig. Moro Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000.

La Giunta Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che, presso il seminterrato della scuola media statale, è presente un locale che è utilizzato da molti anni come sala prove per gruppi musicali locali;
- **VISTO** che alcuni gruppi musicali locali hanno manifestato l'interesse ad utilizzare lo spazio predetto;
- **VISTO** che l'Amministrazione Comunale intende incentivare l'utilizzo della suddetta sala prove a fini musicali;
- **VISTO** lo schema di Convenzione che disciplina l'uso del locale sopra indicato per il periodo 01.10.2010 – 30.09.2013 che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (allegato sub. A);
- **VISTI** i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi uffici, ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
- **CON** voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono come qui trascritte;
2. di approvare lo schema di Convenzione per l'uso del locale di proprietà comunale situato nel seminterrato della palestra della scuola media statale da adibire a sala prove musicali che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (allegato sub. A);
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario a sottoscrivere la Convenzione con i gruppi interessati.

Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE



Certificato di pubblicazione

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, **è divenuta esecutiva** dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CONVENZIONE PER L'USO DEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITUATO NEL SEMINTERRATO DELLA PALESTRA DI VIA DON MARCANTONIO FERRAZZI 6

L'anno 2010 (duemiladieci), addì 29 del mese di settembre presso la Sede Municipale di Piazza San Marco 1.

TRA

Il Comune di Valstagna (codice fiscale 82000930246) rappresentato dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dott. Moro Christian, nato a Bassano del Grappa il 15.06.1979, autorizzato a ciò in forza del Decreto del Sindaco in data 10.06.2009 e della delibera della Giunta Comunale n.89 in data 08.09.2010;

E

Il sig. _____ nato a _____ il _____
Residente a _____ in via _____ n. _____
Codice fiscale _____ in rappresentanza del gruppo musicale denominato _____

Il sig. _____ nato a _____ il _____
Residente a _____ in via _____ n. _____
Codice fiscale _____ in rappresentanza del gruppo musicale denominato _____

Il sig. _____ nato a _____ il _____
Residente a _____ in via _____ n. _____
Codice fiscale _____ in rappresentanza del gruppo musicale denominato _____

Il sig. _____ nato a _____ il _____
Residente a _____ in via _____ n. _____
Codice fiscale _____ in rappresentanza del gruppo musicale denominato _____

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO

Il Comune di Valstagna concede a favore dei soggetti sopra generalizzati, di seguito denominato "Gruppo Gestore" il locale di proprietà comunale, e le eventuali attrezzature che saranno acquistate con contributo comunale, situato nel piano seminterrato della palestra comunale di via Don Marcantonio Ferrazzi 6 (adiacente alla palestra di judo) da destinare a sala prove di musica.

ART.2 - DURATA

La presente Convenzione ha durata triennale a partire dal 01.10.2010 e fino a tutto il 30.09.2013.

ART.3 - MODALITA' DI UTILIZZO

Il "Gruppo Gestore" si impegna a rispettare il calendario di utilizzo stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale, determinato sulla base delle richieste pervenute. Considerata la particolare ubicazione del locale oggetto di concessione, l'utilizzo dovrà avvenire, per ore intere, nella fascia oraria compresa tra ore 15.00 e le ore 23.00 compatibilmente con le attività didattiche della scuola. L'Amministrazione Comunale, per motivazioni sopravvenute e non preventivabili, si riserva la facoltà di modificare gli orari stabiliti. Per quanto non espresso equivalgono le norme stabilite dal "Regolamento per l'uso di locali e spazi pubblici". L'Amministrazione Comunale inoltre, previo accordo con il "Gruppo Gestore", si riserva l'uso esclusivo dei locali per manifestazioni da esso promosse e/o organizzate.

ART.4 - CONDIZIONI DELL'IMMOBILE E DIVIETO DI MODIFICHE

Il "Gruppo Gestore" dichiara di aver esaminato i locali oggetto della presente convenzione e di averli trovati adatti al proprio uso ed in buono stato di manutenzione, riconoscendo che sono esenti da difetti. Si obbliga a riconsegnarli alla scadenza della convenzione nello stesso stato. Ogni aggiunta o modifica ai locali che non possa essere rimossa senza danneggiare l'immobile, non potrà essere effettuata dal "Gruppo Gestore" senza la preventiva autorizzazione del Comune di Valstagna. Resta inteso che le eventuali aggiunte sopra indicate resteranno a beneficio del locale senza che nulla sia dovuto al "Gruppo Gestore". E' tenuto a eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell'uso del locale e delle attrezzature di proprietà comunale. Quando l'immobile necessita di opere di manutenzione straordinaria, il Gruppo Gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune. Qualora si verificassero guasti o danneggiamenti a locali o attrezzature il "Gruppo Gestore" ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale.

ART.5 - DANNI ALLE ATTREZZATURE

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni subiti dai materiali di proprietà dei singoli musicisti. L'Amministrazione Comunale inoltre declina ogni responsabilità per qualsiasi oggetto lasciato e/o dimenticato in sala musica al termine del suo utilizzo.

ART.6 - OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI

Il "Gruppo Gestore" è custode della cosa convenzionata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia. È fatto obbligo pertanto, oltre al rispetto delle normative in materia antifumo e di rispetto della quiete pubblica, ordine pubblico e buon costume, di:

- a) di non introdurre e consumare alcolici, superalcolici;
- b) di chiudere sempre la porta della sala;
- c) di rispettare il proprio orario;
- d) di provvedere alla pulizia rigorosa dei locali, alla fine di ogni turno;
- e) di garantire la pulizia settimanale igienico – sanitaria, compreso lo svuotamento dei cestini curando la raccolta differenziata dei rifiuti;
- f) di lasciare la sala in ordine, in modo che la struttura sia immediatamente fruibile da altri utenti;
- g) di comunicare all'Amministrazione Comunale eventuali danni a strutture o attrezzature riscontrati prima o verificatisi dopo l'utilizzo, secondo la scheda allegata;

Ogni gruppo ha la facoltà di ammettere nei locali ogni persona non facente parte del complesso, assumendosene la responsabilità per disordini e/o danni causati da quest'ultimi. Nel caso di contravvenzione ai punti indicati sopra, dopo il terzo richiamo da parte del personale comunale, si provvederà alla revoca della concessione.

ART.7 - CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, il diritto di effettuare verifiche ed ispezioni per l'osservanza del corretto uso dei locali e delle eventuali attrezzature che saranno acquistate con il contributo dell'Amministrazione. L'Amministrazione ha la facoltà, oltre a quanto stabilito nel precedente punto, di revocare la concessione nel caso in cui l'utente non risarcisca il danno provocato da uno scorretto utilizzo delle strutture.

ART.8 - CONSEGNA DELLE CHIAVI

Il ritiro e la riconsegna delle chiavi di accesso al locale avvengono presso l'Ufficio Tecnico Comunale all'inizio ed alla fine del periodo di concessione. E' fatto divieto assoluto di eseguire copia delle chiavi, pena la revoca della concessione.

ART.9 - TARIFFE

La tariffa per l'uso della sala prove, come determinata dalla delibera della Giunta Comunale n.05 del 04.01.2010, è compensato dall'impegno dei gruppi concessionari a garantire almeno uno spettacolo musicale nel corso di ciascuno dei tre anni di validità della presente convenzione da organizzare in collaborazione con l'Amministrazione Comunale senza aver per questo nulla a pretendere per sé e per il proprio gruppo musicale.

ART.10 - SPESE

Tutte le eventuali spese, imposte tasse ed altri oneri di genere, inerenti e dipendenti dall'esecuzione della Convenzione, sono a totale carico del "Gruppo Gestore". Le spese relative ai consumi elettrici sono a totale carico degli utilizzatori e dovranno essere rimborsate entro il 28.02 di ogni anno su apposita richiesta inviata dall'Amministrazione Comunale al referente comunicato dal "Gruppo Gestore".

ART.11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per l'organizzazione e lo svolgimento dello spettacolo di cui al punto 9, rimarranno a carico esclusivo dei sig.ri musicisti tutti gli oneri e le spese relative a service audio/luci, facchinaggio, montaggio/smontaggio della strumentazione e permesso SIAE.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Gruppo Gestore
